


Bologna, 18 marzo 2019



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Facilitazioni doganali e AEO

Maria Rita Fiumefreddo
Client Coordinator e Referente Team AEO
Ufficio Dogane e Monopoli di Bologna



FACILITAZIONI E AEO

- Senza un periodo transitorio (come previsto dall'accordo di recesso) o un accordo definitivo, dal 30 marzo 2019 le relazioni commerciali con il Regno Unito saranno disciplinate dalle norme generali del WTO, senza l'applicazione di preferenze.
 - Il Regno Unito (UK), pertanto, diventerà Paese Terzo rispetto alla UE, con evidenti ripercussioni sulla attuale operatività dei soggetti economici che effettuano scambi commerciali o movimentano merci verso/da UK
-



FACILITAZIONI E AEO

In caso di uscita di UK dalla UE

- **Cessioni e Acquisti**
- **Trasferimenti per stoccaggio e/o lavorazioni c/terzi**

di merci tra due o più operatori appartenenti a Stati membri dell'Unione verso/dal Regno Unito

da operazioni intracomunitarie si trasformeranno in Esportazioni/Importazioni (operazioni doganali)



FACILITAZIONI E AEO

Sarà necessario espletare le formalità doganali:

- **dovranno essere presentate le dichiarazioni doganali di esportazione/importazione**
- **le merci dovranno essere presentate fisicamente all'Ufficio doganale di uscita/ingresso dal territorio UE**





FACILITAZIONI E AEO

COSA ACCADE?

- Per gli operatori nazionali che operano già con Paesi Terzi e che conoscono la normativa doganale e le sue facilitazioni, l'impatto sarà "limitato" ad operare verso UK come con i Paesi Extra – UE
 - Per gli operatori nazionali che hanno sempre operato in ambito unionale compreso il Regno Unito, l'impatto sarà sicuramente più "invasivo".
-



FACILITAZIONI E AEO

Ripercussioni negative:

- **Maggiori costi:**
 - costi per i servizi doganali
 - pagamento dei diritti doganali prima non dovuti
 - **Tempi + lunghi (al tempo impiegato per il trasferimento delle merci si aggiungono quelli di sdoganamento)**
 - **Nuove norme e nuove regole cui sottostare → “all’apparenza” + “burocrazia”!!!!**
-



FACILITAZIONI E AEO

Obiettivi del legislatore UE sono:

- 1) Favorire il commercio legale agevolando gli operatori economici “affidabili”
 - 2) Rendere “fluidi” i traffici di merci snellendo e velocizzando le procedure doganali
 - 3) Eliminare i supporti cartacei e comunicare con gli operatori mediante il ricorso a sistemi telematici
 - 4) Effettuare controlli doganali mirati sugli operatori economici ritenuti “meno affidabili”
 - 5) Attribuire alle dogane il ruolo di guida nella catena logistica e di catalizzatore della competitività dei paesi e delle società
-



FACILITAZIONI E AEO

Agevolazioni e semplificazioni

Possibilità di utilizzare i “regimi speciali” previsti dal Codice:

- **Transito: interno ed esterno**
 - **Perfezionamento: Attivo e Passivo**
 - **Uso particolare: Ammissione Temporanea e Uso finale**
 - **Deposito doganale**
-



FACILITAZIONI E AEO

TRANSITO (art. 210 – Artt. 226 – 236 CDU)

consente - a determinate condizioni - di far circolare

- **merci non unionali (transito esterno)**
- **merci unionali (transito interno)**

tra due punti del territorio doganale UE (transito unionale) ovvero tra la UE e uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Transito Comune o tra questi ultimi (Paesi EFTA, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia) senza perdere il loro status

N.B. In assenza di rinvio o accordo, dal 1° aprile 2019, anche verso/dal Regno Unito



FACILITAZIONI E AEO

TRANSITO (art. 233 CDU e Convenzione di Transito Comune)

Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o la conclusione di detto regime:

- a) lo status di speditore autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale/comune senza presentarle in dogana;
 - b) lo status di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale/comune in un luogo autorizzato (...)
 - c) l'uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale/comune
 - d) l'uso di una dichiarazione in dogana con requisiti in materia di dati ridotti per vincolare le merci al regime di transito
 - e) (...)
-



FACILITAZIONI E AEO

TRANSITO (art. 191 RD)

.... se il richiedente soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
 - b) dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito;
 - c) soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) e d), del codice
 - a) conformità
 - b) efficace sistema di gestione delle proprie scritture commerciali e di trasporto
 - d) standard pratici di competenza o qualifiche professionali
-



FACILITAZIONI E AEO

Agevolazioni e semplificazioni

Possibilità di :

- ricevere merci extra – UE presso propri stabilimenti, magazzini o altri luoghi autorizzati senza presentarle in dogana ⇒⇒ DESTINATARIO AUTORIZZATO
 - spedire le merci dai propri stabilimenti, magazzini o altri luoghi autorizzati senza presentarle in dogana ⇒⇒ SPEDITORE o SPEDITORE AUTORIZZATO (previa autorizzazione alla prestazione di una garanzia globale)
-

FACILITAZIONI E AEO

Il Destinatario autorizzato può ricevere merci extra - UE presso:

- **STRUTTURA DI TEMPORANEA CUSTODIA (art. 148 e ss. CDU – art. 115 e ss. RD)**
luogo ritenuto idoneo dalle autorità doganali in quanto il titolare presta garanzia per le obbligazioni doganali gravanti sulle merci, soddisfa determinati requisiti e condizioni in materia di gestione delle scritture contabili e di sicurezza. Entro 90 gg. dall'introduzione nella UE, le merci devono essere vincolate ad un regime doganale o essere riesportate.
 - **LUOGO APPROVATO: (art. 148 e ss. CDU – art. 115 e ss. RD):**
luogo ritenuto idoneo dalle autorità doganali in quanto il titolare presta garanzia per le obbligazioni doganali gravanti sulle merci, soddisfa determinati requisiti e condizioni in materia di gestione delle scritture contabili e di sicurezza. Le merci devono essere vincolate ad un regime doganale entro 6 gg. dal loro arrivo.
-



FACILITAZIONI E AEO

L'autorizzazione alla gestione di una struttura di temporanea custodia o di un luogo approvato è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
 - b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali (AEOC) se nella sua autorizzazione si tiene conto della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea.
-



FACILITAZIONI E AEO

Lo Speditore può spedire merci UE da:

- **LUOGO AUTORIZZATO**: luogo ritenuto idoneo dalle autorità doganali in quanto il titolare soddisfa determinati requisiti e condizioni in materia di gestione delle scritture contabili e di idoneità dei locali ai controlli

Se le merci sono destinate o attraversano nel loro percorso un Paese aderente alla Convenzione di Transito Comune - lo Speditore può ottenere lo status di **Speditore Autorizzato**. Le merci potranno transitare senza dover assolvere le formalità di importazione quando entrano nel territorio del Paese aderente alla Convenzione



FACILITAZIONI E AEO

PERFEZIONAMENTO (Artt.255-258 CDU, artt.240-241 RD e artt. 324-325 RE)

- **Attivo** - possibilità di introdurre merci extra - UE nel territorio dell'Unione - senza corrispondere i diritti doganali gravanti - al fine di effettuare su di esse una lavorazione per poi riesportarle o vincolarle ad un successivo regime
 - **Passivo** - possibilità di inviare temporaneamente merci UE fuori dal territorio dell'Unione al fine di farvi effettuare una lavorazione per poi reimportarle, corrispondendo i diritti doganali gravanti solo sulla differenza di valore acquisito per effetto della lavorazione
-

FACILITAZIONI E AEO

USO PARTICOLARE

- **ammissione temporanea (art. 250-253 CDU, artt. 204–238 RD e artt. 322– 323 RE):**
possibilità di introdurre temporaneamente merci extra - UE nel territorio dell'Unione senza applicare i diritti doganali che graverebbero sulle merci in caso di importazione. Le merci devono essere riesportate senza avere subito modifiche (a parte il normale deprezzamento d'uso) – Si utilizza nella circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad esempio mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori)
 - **uso finale (art. 254 CDU, artt. 171 – 175, artt. 178,179 e 239 RD e artt. 260 – 269 RE)**
le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare
-



FACILITAZIONI E AEO

DEPOSITO DOGANALE (Artt. 237 - 242 CDU e artt. 201 - 203 RD)

In regime di deposito doganale si può detenere merci allo stato estero per un tempo illimitato, senza che esse siano soggette:

- ai dazi all'importazione;**
 - ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;**
 - alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.**
-



FACILITAZIONI E AEO

PERFEZIONAMENTO - AMMISSIONE TEMPORANEA – USO FINALE - DEPOSITO- (art. 211 CDU)

Salvo che sia altrimenti disposto, le autorizzazioni ai regimi sono concesse esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;

b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali (AEOC) soddisfi detta condizione se nella sua autorizzazione si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale interessato



FACILITAZIONI E AEO

Per tutte le autorizzazioni relative ai regimi speciali occorre:

- **prestare una garanzia a copertura dei diritti potenziali gravanti sulle merci**
- **tenere scritture contabili idonee che consentano alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione**

e

deve essere possibile garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche



FACILITAZIONI E AEO

Per tutte le autorizzazioni relative ai regimi speciali:

- **La domanda sarà gestita tramite il «*Customs Decisions Management System*» (CDMS): l'operatore - anche tramite un suo rappresentante - presenterà l'istanza sul *Trader Portal UE*, previo apposito accreditamento, indirizzandola all'Ufficio doganale competente sul luogo in cui detiene la contabilità principale a fini doganali o dove svolge il numero maggiore di operazioni**
 - **L'Ufficio doganale emetterà - nei tempi previsti e a meno che non necessiti di ulteriori informazioni - apposita Decisione che l'operatore reperirà sempre sul *Trader Portal UE***
-

FACILITAZIONI E AEO

COSA FARE ?

Il primo passo che un operatore economico deve compiere è capire se interviene in attività regolamentate dalla normativa doganale ed, in caso positivo, quale ruolo ha nella catena logistica internazionale



FACILITAZIONI E AEO



- **Produttore:** operatore economico che produce merci destinate all'esportazione
 - **Esportatore:** *«persona stabilita nel territorio doganale UE che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale ovvero qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'UE che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale»* (art. 1, punto 19 RD)
 - **Spedizioniere:** colui che organizza il trasporto (a volte può coincidere con il vettore)
 - **Depositario:** gestore di un deposito doganale o di un magazzino di temporanea custodia o di altre strutture di deposito nelle zone franche
 - **Agente doganale:** compie formalità doganali in qualità di rappresentante doganale (art. 18 CDU)
 - **Trasportatore:** soggetto che trasporta le merci o ha concluso un contratto di trasporto (art. 5, punto 40 CDU)
 - **Importatore:** soggetto che effettua, o per conto della quale è effettuata, una dichiarazione di importazione
-



FACILITAZIONI E AEO

COSA FARE ?

Valutare – in base alla propria attività e al ruolo ricoperto nella catena logistica internazionale – in collaborazione con l'Ufficio delle dogane, quali semplificazioni e agevolazioni esistenti sono disponibili per la vostra impresa, come:

1. semplificazioni per sottoporre le merci a una procedura doganale
 2. garanzie globali con importi ridotti o esenzioni
 3. semplificazioni per le procedure di transito
 4. Richiedere - qualora ne ricorrano i presupposti - la qualifica di operatore economico autorizzato (AEO)
-



FACILITAZIONI E AEO

L'OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – AEO (ART. 38 CDU)

Un operatore economico stabilito nel territorio doganale dell'Unione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.

Due tipi di autorizzazione:

- a) **AEOC**: consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale
- b) **AEOS**: conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza

I due tipi di autorizzazione sono cumulabili



FACILITAZIONI E AEO

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – AEO

Art. 39 CDU

Condizioni e criteri	AEOC	AEOS
a) Conformità	X	X
b) Efficace gestione delle scritture	X	X
c) Solvibilità	X	X
d) Standard pratici di competenza o Qualifiche professionali	X	
e) Sicurezza		X



FACILITAZIONI E AEO

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – AEO

Vantaggi diretti	AEOC	AEOS
Accesso agevolato alle semplificazioni doganali	X	
Notifica preventiva	X	X
Minori controlli fisici e documentali -inerenti alla normativa doganale - inerenti alla sicurezza	X	X
Trattamento prioritario delle spedizioni qualora siano selezionate per essere sottoposte a un controllo	X	X
Scelta del luogo di controllo	X	X
Mutuo riconoscimento con i paesi terzi		X



FACILITAZIONI E AEO

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – AEO

Vantaggi indiretti	
diminuzione di furti e perdite	minori incidenti legati alla sicurezza
minori ritardi nelle spedizioni	riduzione dei costi di ispezione dei fornitori e migliore cooperazione
migliore pianificazione	diminuzione dei crimini e del vandalismo
migliore servizio ai clienti	migliore sicurezza e comunicazione tra i partner della catena di approvvigionamento
maggiore fedeltà dei clienti	più efficiente gestione degli inventari
maggiore impegno dei dipendenti	<u>ESSERE CONSIDERATO UN PARTNER AFFIDABILE E SICURO NELLA CATENA LOGISTICA INTERNAZIONALE</u>





FACILITAZIONI E AEO

Il percorso AEO prevede:

- **Studio e analisi del soggetto, della sua attività economica, delle semplificazioni di cui può beneficiare.**
- **Svolgimento di un' attività di audit che - se positiva - si conclude con il rilascio dell'autorizzazione.**

Secondo il grado di affidabilità ottenuta (A oppure AA), all'operatore vengono ridotte – in maniera graduata – le percentuali di controllo ad esso associate.



FACILITAZIONI E AEO

Ogni operatore, secondo il ruolo che ha nella catena logistica:

- è responsabile per le merci che gestisce e/o per le operazioni che compie nell'ambito della sua attività
- deve operare secondo le regole previste assumendo specifici impegni in merito alla compliance e alla sicurezza



Più soggetti AEO ci sono, più i benefici concessi ad ognuno di essi si cumula con quelli degli altri facendo aumentare più che proporzionalmente i vantaggi di tutti.



FACILITAZIONI E AEO

Una volta ottenuto lo status AEO:

- l'ufficio doganale competente monitora periodicamente il soggetto e, a seconda dei miglioramenti/peggioramenti osservati, aumenta o decrementa la percentuale di controlli;
- l' Audit AEO consente alla dogana di affiancare gli operatori presso i propri luoghi operativi, aiutandoli a svolgere correttamente le loro attività doganali.

Ciò consente di ottenere maggiori risultati in termini di compliance, meno errori e più sicurezza sul territorio.

L'Autorità doganale tramite i locali Team AEO “accompagna” gli operatori economici in questo percorso con l'obiettivo di aiutarli a migliorare le loro *performances* e di aumentare i livelli di Compliance doganale, fiscale e di sicurezza.

Durante l' Audit il Team non effettua “~~controlli ispettivi~~” ma svolge un'attività di “*Tutoraggio*” nei confronti dell'operatore economico



FACILITAZIONI E AEO

E' necessario diventare AEO?

No. Non e' obbligatorio.

Per ottenere l'autorizzazione alla maggior parte delle semplificazioni (transito, deposito, temporanea custodia, dilazioni di pagamento, garanzia globale, ecc.) alcuni dei criteri e delle condizioni da soddisfare sono gli stessi richiesti per l'AEO.

Quindi, chi e' AEO potrà beneficiare di istruttorie più veloci per ottenere l'autorizzazione a tali semplificazioni, tenuto conto che le autorità doganali non sottoporranno di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status di operatore economico autorizzato



FACILITAZIONI E AEO

COSA SUCCEDE DAL 30 MARZO 2019 AGLI OPERATORI AEO?

- tutte le autorizzazioni AEO rilasciate dall'Autorità doganale britannica saranno revocate automaticamente;**
 - le eventuali istanze accettate dall'Autorità doganale britannica saranno automaticamente rifiutate.**
-



FACILITAZIONI E AEO

In caso di hard Brexit è nelle intenzioni delle parti ratificare un accordo specifico tra UE e UK in materia di mutuo riconoscimento degli AEO unionali e del Regno unito (c.d. Accordo di Mutuo Riconoscimento MRA) che permetta l'attribuzione reciproca dei benefici e delle facilitazioni stabilite nell'accordo.



FACILITAZIONI E AEO

Cosa cambia per gli AEO nazionali?

- **Gli operatori nazionali - già in possesso dello status AEO – potranno beneficiare dei vantaggi già attribuiti (minori controlli fisici e documentali, tempi di sdoganamento minori, ecc.) anche con riguardo alle operazioni commerciali effettuate da/verso il Regno Unito**
 - **Gli operatori nazionali – che richiederanno l’autorizzazione AEO – beneficeranno degli stessi vantaggi dal momento di attribuzione dello status**
-



FACILITAZIONI E AEO

FONTI NORMATIVE

- **REG. UE n. 952/2013 (il Codice doganale dell'Unione, CDU)**
- **REG. UE n. 2015/2446 (il Regolamento delegato, RD)**
- **REG. UE n. 2015/2447 (il Regolamento di esecuzione, RE)**
- **REG. UE n. 2016/341 (il Regolamento delegato transitorio, RDT)**
- **REG. UE n. 2018/1063 (il Regolamento che modifica il Regolamento delegato)**





FACILITAZIONI E AEO

STRUMENTI UTILI

- **ORIENTAMENTI AEO – LINEE GUIDA TAXUD/B2/047/2011 – REV. 6**
- **QAV - questionario di autovalutazione**





FACILITAZIONI E AEO

DOVE REPERIRE INFORMAZIONI?

Il nostro sito istituzionale: www.adm.gov.it

Sezioni dedicate a:





FACILITAZIONI E AEO

DOVE REPERIRE INFORMAZIONI?

Il nostro sito istituzionale: www.adm.gov.it

Sezione Dogane ⇒ L'Operatore economico ⇒ I Regimi e gli istituti doganali

Sezione Dogane ⇒ L'Operatore economico ⇒ L'Operatore economico autorizzato (AEO)
